

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 4831 del 2018, proposto da GLOBALGEST S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni n. 284 presso lo studio dell'avv. Enrico Pierantozzi che la rappresenta e difende nel presente giudizio

***contro***

ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell'Avvocatura Generale della Stato che la rappresenta e difende nel presente giudizio

***nei confronti***

NICMA & PARTNERS S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata ex lege in Roma, presso la Segreteria del TAR e rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli avv.ti Michele Savasta Fiore ed Elena Bisio del foro di Torino

***per l'annullamento***

dei seguenti atti:

a) disposizione n. 19 del 15 marzo 2018 prot. n. 201/1346243 con cui l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha revocato l'aggiudicazione del servizio di manutenzione degli

impianti per le Regioni Emilia Romagna, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Toscana, Umbria, Sardegna e Campania – Lotto 1 CIG 7245991, precedentemente disposta in favore di Globalgest s.r.l., ed ha disposto la nuova aggiudicazione in favore della Nicma & Partners s.p.a.;

b) proposta di esclusione di Globalgest s.r.l. e di aggiudicazione in favore della Nicma & Partners s.p.a. formulata dal responsabile del procedimento con nota prot. n. 2018/1333247 del 14 marzo 2018;

c) comunicazione ex art. 76 comma 5 d. lgs. n. 50/2016 di revoca dell'aggiudicazione già disposta in favore di Globalgest s.r.l. e di aggiudicazione in favore della controinteressata inviata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione con lettera prot. n. 2018/1360765 del 15 marzo 2018;

d) ogni altro connesso tra cui la comunicazione inviata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione con lettera prot. n. 2018/1542150 del 23 marzo 2018;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti in epigrafe indicati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2018 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso spedito per la notifica a mezzo posta il 14/04/18 e depositato il 22/04/18 la Globalgest s.r.l. ha impugnato il provvedimento n. 19 del 15 marzo 2018 prot. n. 201/1346243, con cui l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha revocato l’aggiudicazione del servizio di manutenzione degli impianti per le Regioni Emilia Romagna, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Toscana, Umbria, Sardegna e Campania – Lotto 1 CIG 7245991, precedentemente disposta in favore di Globalgest s.r.l., ed ha disposto la nuova aggiudicazione in favore della Nicma & Partners s.p.a., la proposta di esclusione di Globalgest s.r.l. e di aggiudicazione in favore della Nicma & Partners s.p.a., formulata dal responsabile del procedimento con nota prot. n. 2018/1333247 del 14 marzo 2018, la comunicazione ex art. 76 comma 5 d. lgs. n. 50/16 di revoca dell’aggiudicazione già disposta e di aggiudicazione in favore della controinteressata, inviata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione con lettera prot. n. 2018/1360765 del 15 marzo 2018, e ogni altro connesso, tra cui la nota dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione prot. n. 2018/1542150 del 23 marzo 2018.

L’Ader – Agenzia delle Entrate – Riscossione, costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 30/04/18, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Anche la controinteressata Nicma & Partners s.p.a., costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 04/05/18, ha concluso per la reiezione del gravame.

All’udienza pubblica del 27 giugno 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

#### DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

La Globalgest s.r.l. impugna il provvedimento n. 19 del 15 marzo 2018 prot. n. 201/1346243, con cui l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha revocato l’aggiudicazione

del servizio di manutenzione degli impianti per le Regioni Emilia Romagna, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Toscana, Umbria, Sardegna e Campania – Lotto 1 CIG 7245991, precedentemente disposta in favore della ricorrente, ed ha disposto la nuova aggiudicazione in favore della Nicma & Partners s.p.a., la proposta di esclusione di Globalgest s.r.l. e di aggiudicazione in favore della Nicma & Partners s.p.a., formulata dal responsabile del procedimento con nota prot. n. 2018/1333247 del 14 marzo 2018, la comunicazione di revoca dell'aggiudicazione già disposta e di aggiudicazione ex art. 76 comma 5 d. lgs. n. 50/2016 in favore della controinteressata, inviata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione con lettera prot. n. 2018/1360765 del 15 marzo 2018, e ogni altro connesso tra cui la nota dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione prot. n. 2018/1542150 del 23 marzo 2018.

La stazione appaltante ha revocato l'aggiudicazione già disposta in favore della ricorrente aggiudicataria in quanto, al momento della verifica dei requisiti, sono emersi debiti fiscali a carico della Kagest s.r.l., incorporata dalla Globalgest s.r.l. con atto del 06/11/17 (si veda l'allegato n. 17 all'atto introduttivo) e, quindi, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande fissato dall'art. 7 della lettera d'invito al 21/11/17.

La ricorrente ha presentato istanza di rateizzazione accolta dall'Agenzia delle entrate con nota del 20 febbraio 2018 (allegato 19 all'atto introduttivo) e l'aggiudicazione è stata disposta nei suoi confronti il 26 febbraio 2018 (allegato 15 all'atto introduttivo).

Con la prima censura la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 80 d. lgs. n. 50/16 e 21 quinquies l. n. 241/90 nonché eccesso di potere per travisamento dei presupposti, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà in quanto, nelle date in cui è stata disposta l'aggiudicazione (26 febbraio 2018) e la verifica dei requisiti, la ricorrente si

sarebbe trovata in bonis avendo ottenuto (sin dal 20 febbraio 2018) la rateizzazione dei debiti fiscali facenti capo all'incorporata Kapgest s.r.l.; la stazione appaltante, pertanto, mostrando di confondere le condizioni di efficacia dell'aggiudicazione con le circostanze che possono giustificare la revoca della medesima, non avrebbe applicato, come avrebbe dovuto, il comma 7 dell'art. 32 d. lgs. n. 50/16 (che condiziona l'efficacia dell'aggiudicazione alla verifica dei requisiti) ma il successivo comma 8 che prevede l'esercizio dei poteri di autotutela dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto e che costituirebbe un'applicazione del principio sancito, in via generale, dall'art. 21 quinquies l. n. 241/90.

In quest'ottica la ricorrente evidenzia che l'art. 80 comma 4 d. lgs. n. 50/16 si applicherebbe alla sola fase di presentazione delle domande di partecipazione alla gara mentre il successivo comma 6 della disposizione riguarderebbe le ipotesi di sopravvenuta perdita del requisito nelle fasi successive e presupporrebbe l'attualità della carenza del requisito stesso, ipotesi non verificatasi nella fattispecie allorchè la stazione appaltante ha proceduto alla verifica dei requisiti; inoltre, l'Agenzia delle entrate avrebbe violato l'art. 21 quinquies l. n. 241/90 non avendo individuato né indicato i sopravvenuti motivi di pubblico interesse o il mutamento non prevedibile della situazione di fatto o, comunque, la nuova valutazione dell'interesse pubblico originario prescritti dalla norma in esame per la revoca.

Il motivo è infondato.

La ricorrente, quale incorporante, è subentrata nella titolarità delle posizioni giuridiche soggettive facenti capo all'incorporata Kapgest s.r.l.; la circostanza, esplicitamente ammessa nel ricorso e nella comunicazione trasmessa dalla Globalgest s.r.l. con nota del 28/02/18

(allegato 17 all'atto introduttivo), è coerente con il disposto dell'art. 2504 bis comma 1 c.c. secondo cui “la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”.

Come ha avuto modo di precisare l'Adunanza Plenaria, richiamando la giurisprudenza del giudice di legittimità (SS.UU. ord. n. 2637/2006), dalla norma in esame si evince che la fusione per incorporazione di una società in un'altra è “un evento da cui consegue non già l'estinzione della società incorporata, bensì l'integrazione reciproca delle società partecipanti all'operazione, ossia di una vicenda meramente evolutiva del medesimo soggetto, che conserva la propria identità pur in un nuovo assetto organizzativo...Infatti la società incorporante o risultante dalla fusione, - se non è, in base a tale ricostruzione, un successore universale, - tuttavia nemmeno è un soggetto "altro" e "diverso", ma semmai un soggetto composito in cui proseguono la loro esistenza le società partecipanti all'operazione societaria” (A.P. n. 21/12).

Ne consegue che la società incorporante risponde anche dei requisiti per conto dell'incorporata vieppiù in fattispecie, quale quella in esame, in cui l'incorporazione è avvenuta prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla gara.

Secondo, poi, l'art. 80 comma 6 d. lgs. n. 50/16 “le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5”.

Contrariamente a quanto prospettato nel gravame, la disposizione citata non ha un ambito applicativo diverso rispetto al comma 4 del medesimo articolo (secondo cui “un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali”), che ad avviso della ricorrente riguarderebbe solo la fase di presentazione delle domande di partecipazione alla gara, ma si coordina con essa sancendo in maniera inequivoca, come norma di chiusura, il principio (già codificato dal previgente art. 38 comma 1 d. lgs. n. 163/2006) secondo cui i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dai concorrenti “in qualunque momento della procedura” e, quindi, non solo nella fase di presentazione delle domande ma fino all'aggiudicazione.

L'opzione ermeneutica sostenuta da parte ricorrente, secondo cui dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, l'esclusione dalla gara sarebbe possibile nelle sole ipotesi di carenza attuale dei requisiti di partecipazione, collide con i principi generali di continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, di concorrenza, par condicio e autoresponsabilità dei concorrenti (Cons. Stato A.P. n. 5/2016 e n. 9/2014).

Nel senso dell'impossibilità di configurare una regolarizzazione postuma del requisito di partecipazione mancante ab origine o venuto meno nel corso della procedura si è, del resto, espressa l'ANAC con la determinazione n. 1/2015 in cui ha evidenziato che l'istituto del soccorso istruttorio, all'epoca previsto in una versione non dissimile, quanto a meccanismo di operatività, da quello disciplinato dall'art. 83 d. lgs. n. 50/16, "non può, in ogni caso, essere strumentalmente utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito o di una condizione di partecipazione, mancante alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Resta fermo, in sostanza, il principio per cui i requisiti di partecipazione devono

essere posseduti dal concorrente - che deve essere, altresì, in regola con tutte le altre condizioni di partecipazioni - alla scadenza del termine fissato nel bando per la presentazione dell'offerta o della domanda di partecipazione, senza possibilità di acquisirli successivamente".

Ciò spiega perché la giurisprudenza ha sempre ritenuto, sia nel vecchio codice (da ultimo Cons. Stato n. 856/2018) che sotto la vigenza del d. lgs. n. 50/2016 (Cons. Stato n. 3614/2017) che i requisiti di partecipazione alle procedure di appalto debbano essere posseduti, non solo alla data di presentazione della domanda di partecipazione, ma anche successivamente fino all'aggiudicazione definitiva della gara e alla stipulazione del contratto; proprio per questo motivo il Consiglio di Stato ha escluso l'applicabilità dell'istituto della regolarizzazione ex art. 31 d.l. n. 69/2013 nell'ipotesi di regolarità contributiva mancante al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara (Cons. Stato n. 816/2018; Cons. Stato A.P. n. 6/2016)

Quanto fin qui evidenziato induce, poi, il Collegio a ritenere non pertinente il richiamo, presente nella censura, all'art. 21 quinquies l. n. 241/90 che non costituisce idoneo parametro di legittimità della fattispecie in quanto deve escludersi che l'esclusione dalla gara per l'accertata carenza dei requisiti di partecipazione sia atto connotato da discrezionalità.

In realtà, il provvedimento nella specie adottato dalla stazione appaltante con la disposizione n. 19 del 15 marzo 2018 e denominato "revoca", rientra nella categoria degli atti di "mero ritiro", in quanto avente ad oggetto un atto, quale l'aggiudicazione, non ancora efficace in mancanza dell'accertamento dei requisiti dichiarati, e, come tale, la sua adozione non è subordinata all'accertamento dei presupposti che la normativa vigente richiede per gli atti di autotutela (Cons. Stato n. 4620/06; Cons. Stato n. 114/02).



L'atto in esame, pertanto, risulta essere stato emesso in pedissequa applicazione dell'art. 32 comma 7 d. lgs. n. 50/16 (espressamente richiamato nel provvedimento di aggiudicazione del 26/02/18) che condiziona l'efficacia della disposta aggiudicazione al positivo riscontro, nella fattispecie mancante, dei requisiti di partecipazione dichiarati dal concorrente e della permanenza degli stessi fino all'aggiudicazione.

Il comma 8 dell'art. 32 d. lgs. n. 50/16 che fa salvi i poteri di autotutela, richiamato dalla ricorrente, riguarda, invece, le ipotesi, diverse da quella oggetto di causa, nelle quali, una volta divenuta efficace l'aggiudicazione con la verifica dei requisiti, l'amministrazione, anche per ragioni di opportunità, non intenda addivenire alla stipula del contratto.

Nella fattispecie la ricorrente era priva, sin dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, del requisito di regolarità fiscale prescritto dall'art. 80 comma 4 d. lgs. n. 50/16 in quanto, come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza, il requisito sussiste solo se la domanda di rateizzazione è stata accettata prima della scadenza del termine di partecipazione alla gara (da ultimo Cons. Stato n. 1028/2018; Cons. Stato n. 856/2018) di talché, se la stessa avesse tempestivamente segnalato (come era tenuta a fare) la circostanza, avrebbe dovuto essere immediatamente esclusa dalla gara.

Per altro, nella fattispecie l'esclusione della ricorrente è imposta anche dall'aver la stessa reso una dichiarazione non veritiera in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione in ossequio a quanto disposto dall'art. 80 comma 5 lettera f-bis) d. lgs. n. 50/16, come introdotto dal d. lgs. n. 56/2017, applicabile "ratione temporis" alla procedura in esame in cui l'"avviso di indagine di mercato" è del 12/07/17.

Con la seconda censura la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 80 d. lgs. n. 50/16 ed eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità in quanto la

Globalgest s.r.l. non avrebbe compiuto atti né sarebbe incorsa in omissioni comportanti la perdita dei requisiti ma, avuta notizia dei debiti tributari dell'incorporata, avrebbe immediatamente provveduto alla sanatoria degli stessi e alla comunicazione della circostanza alla stazione appaltante con ciò dimostrando trasparenza, correttezza e affidabilità sotto il profilo della solidità economica.

Il motivo è infondato in quanto la disciplina applicabile alla fattispecie impone l'esclusione dalla gara del concorrente privo dei requisiti di partecipazione per tutta la durata della procedura senza che, a tal fine, rilevino lo stato soggettivo di buona fede o le ulteriori circostanze indicate nella doglianza.

Né tale opzione ermeneutica è in contrasto con i principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità in quanto la stessa è preordinata alla selezione dei concorrenti che operano in conformità alla normativa vigente il che garantisce il principio comunitario di concorrenza.

Solo per esigenza di completezza è da rilevare che la trasparenza e correttezza dedotte non risultano coerenti con il fatto che la Globalgest s.r.l. era a conoscenza delle pendenze tributarie dell'incorporata Kapgest s.r.l. il cui socio ed amministratore unico è la medesima persona fisica che riveste tali cariche e qualifiche nella società incorporante (circostanza esplicitamente affermata da Globalgest s.r.l. nella comunicazione del 28/02/18 tramessa alla stazione appaltante: allegato 17 all'atto introduttivo).

Con la terza censura la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, degli artt. 32 e 80 d. lgs. n. 50/16 ed eccesso di potere per difetto di motivazione e d'istruttoria ed errata valutazione dei presupposti contestando, in particolare, la definitività del debito tributario in quanto le cartelle di pagamento sarebbero state notificate a Kapgest

s.r.l. a mezzo posta elettronica certificata ma non risulterebbe che la destinataria ne abbia preso visione, mancando qualsiasi ricevuta di lettura; inoltre, le cartelle sarebbero state notificate “esclusivamente in copia digitale con formato .pdf. e, dunque, prive della sottoscrizione digitale dell’autore, quale attestata soltanto nei file con estensione .p7m” (pag. 15 dell’atto introduttivo).

Il motivo è infondato in quanto l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass. n. 26142/2017; Cass. n. 26053/2015; Cass. n. 25773/2014).

Per quanto attiene, poi, al vizio di notifica delle cartelle il Tribunale rileva che tale circostanza è stata dedotta per la prima volta solo con il presente ricorso laddove, nella precedente comunicazione del 28/02/18 inviata alla stazione appaltante, la ricorrente aveva essa stessa esplicitamente affermato che la notifica delle cartelle era avvenuta nelle date ivi indicate.

A ciò si aggiunga, comunque, che la notifica della cartella di pagamento a mezzo pec non richiede, ai fini del suo perfezionamento, l’avviso di lettura.

Infatti, secondo l'art. 60 d.p.r. n. 600/73, richiamato dall'art. 26 d.p.r. n. 602/73, "ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio".

Né sulla definitività del debito fiscale incide il ricorso davanti alla Commissione tributaria proposto con atto notificato solo il 31/05/18 e, quindi, ben oltre il termine decadenziale d'impugnazione di sessanta giorni previsto dall'art. 21 comma 1 d. lgs. n. 546/92 (gli atti impugnati erano sicuramente a conoscenza della ricorrente alla data del 20 febbraio 2018 in cui è stata presentata l'istanza di rateizzazione).

Con la quarta censura la ricorrente prospetta ancora la violazione degli artt. 32 e 80 d. lgs. n. 50/16 ed eccesso di potere per sviamento lamentando, in particolare, che la stazione appaltante avrebbe illegittimamente ammesso alla gara la seconda classificata Nicma & Partners s.p.a. in quanto:

- all'interno del plico presentato dalla controinteressata i sigilli in ceralacca della busta B, contenente l'offerta tecnica, sarebbero risultati danneggiati;
- il DGUE presentato dalla controinteressata non sarebbe stato sottoscritto in originale. Sul punto, il bando tipo n. 1/2017, richiamato dalla stazione appaltante per ammettere alla gara la Nicma & Partners s.p.a., sarebbe inapplicabile "ratione temporis" alla fattispecie;

- l'offerta tecnica e l'offerta economica sarebbero state prive della sottoscrizione autografa il che avrebbe dovuto comportare l'esclusione dalla gara come espressamente previsto dalla lettera d'invito;

- in sede di verifica delle offerte economiche, la commissione non avrebbe dato immediata lettura in seduta pubblica dell'offerta presentata dalla Nicma & Partners s.p.a. ma avrebbe comunicato tale dato solo alcuni giorni dopo, una volta deliberata l'ammissione dell'offerta stessa.

In relazione alle illegittimità in esame, la ricorrente deduce che, “se i provvedimenti impugnati trovassero ragione nel tentativo di modificare la graduatoria di gara, anche a tacere di ulteriori risvolti di competenza di altri ordini giudiziari, se ne dovrebbe dedurre un evidente eccesso di potere nella figura sintomatica dello sviamento” (pag. 21 dell'atto introduttivo).

Il motivo è, innanzi tutto, inammissibile per carenza d'interesse.

L'accertata legittimità, in sede di scrutinio delle precedenti doglianze, dell'esclusione della ricorrente dalla gara priva la stessa dell'interesse all'esame della censura il cui ipotetico accoglimento non arrecherebbe, comunque, alcun vantaggio all'esponente, nemmeno in termini di interesse strumentale alla ripetizione della gara, essendo rimasta inoppugnata la posizione in graduatoria del terzo concorrente SOF s.p.a..

In ogni caso la censura sarebbe irricevibile nella parte in cui lamenta l'illegittimità dell'ammissione della ricorrente per la mancata sottoscrizione del DGUE dal momento che la circostanza in esame è stata conosciuta sin dal 12 febbraio 2018, data della seduta (successiva all'ammissione) a cui ha partecipato il rappresentante della società ricorrente e che il termine per impugnare il provvedimento di ammissione è dall'art. 120 comma 2 bis d.

lgs. n. 104/2010 fissato in trenta giorni (la notifica del ricorso introduttivo è stata spedita a mezzo posta il 14/04/18).

Per altro, anche nel merito, la censura è destituita di fondamento in quanto:

- l'applicabilità del soccorso istruttorio all'ipotesi di totale mancanza del DGUE è espressamente riconosciuta dall'art. 83 comma 9 secondo periodo d. lgs. n. 50/16 con conseguente irrilevanza della questione prospettata nel gravame circa l'applicabilità del bando tipo n. 1/2017 alla presente fattispecie;
- il danneggiamento dei sigilli della busta contenente l'offerta tecnica e la mancata lettura, nella prima seduta pubblica disponibile, dell'offerta economica della controinteressata costituiscono circostanze che non hanno influito sul regolare svolgimento della gara, come si evince dal fatto che la ricorrente è risultata prima in graduatoria;
- dall'esame dei verbali n. 5 del 17 gennaio 2018 e n. 9 del 12 febbraio 2018 emerge che l'offerta tecnica della controinteressata è stata timbrata in ogni pagina e che la stessa reca nell'ultima pagina il timbro della società e la scansione ma non la sottoscrizione autografa del legale rappresentante. L'offerta economica, poi, riporta una sigla autografa in ogni pagina e "nell'ultima pagina, in calce al contenuto dell'offerta economica, oltre alla predetta sigla, risulta apposto un timbro recante i dati identificativi del concorrente e la scansione del suo legale rappresentante".

Con riferimento a tale ultimo profilo va, innanzi tutto, rilevato che l'offerta economica, presentando una sigla autografa in tutte le pagine e in calce all'atto stesso con annesso timbro, risulta ritualmente sottoscritta dal momento che "nelle gare pubbliche la funzione della sottoscrizione della documentazione e dell'offerta è quella di renderla riferibile al presentatore dell'offerta vincolandolo all'impegno assunto, con la conseguenza che laddove

tale finalità risulta in concreto conseguita, con salvaguardia del sotteso interesse dell'Amministrazione, non vi è spazio per interpretazioni puramente formali delle prescrizioni di gara...Pertanto, il requisito della sottoscrizione dei documenti che costituiscono parte integrante dell'offerta può essere soddisfatto anche da forme equipollenti, quali l'apposizione della sola sigla, unitamente al timbro dell'impresa e alle generalità del legale rappresentante (Cons. Stato n. 2063/2015; nello stesso senso Cons. Stato n. 8933/2010; Cons. Stato n. 7016/2010).

Con riferimento, poi, all'offerta tecnica la presenza di una sottoscrizione non autografa ma scansionata non consente di ritenere la presente fattispecie assimilabile all'ipotesi di carenza assoluta di firma specie se si considera che l'apposizione del timbro della società in ogni pagina consente di ritenere l'offerta stessa riconducibile alla controinteressata.

In quest'ottica la presenza di una clausola espulsiva, prevista dalla lettera d'invito, non è dirimente ai fini della valutazione di fondatezza della censura dal momento che l'art. 83 comma 8 d. lgs. n. 50/2016 prevede la nullità delle clausole di esclusione non conformi a legge.

Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.

La ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definendo il giudizio:

1) respinge il ricorso;

2) condanna la ricorrente a pagare, in favore di Ader – Agenzia delle Entrate Riscossione e Nicma & Partners s.p.a., le spese del presente giudizio il cui importo, per ognuna delle parti resistenti, si liquida in complessivi euro duemila/00, per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 27 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore

Maria Laura Maddalena, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Michelangelo Francavilla**

**IL PRESIDENTE**  
**Pietro Morabito**

IL SEGRETARIO